

COMUNE DI CASALBORE

PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 6 del 09/05/2023

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. per l'anno 2023. Determinazioni.

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di Maggio, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RAFFAELE FABIANO	SINDACO	PRESENTE
EMILIO SALVATORE	CONSIGLIERE	PRESENTE
ETTORE TUTOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
PIERFRANCESCO IGNELZI	CONSIGLIERE	PRESENTE
AZZURRA PARADISO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CONSUELA RESCE	CONSIGLIERE	PRESENTE
ENZO PERRELLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
PAOLA UCCI	CONSIGLIERE	PRESENTE
PIERFRANCESCO RESCE	CONSIGLIERE	PRESENTE
DOMENICO DE MATTEIS	CONSIGLIERE	ASSENTE
PAOLO GAMBAROTA	CONSIGLIERE	PRESENTE

ASSECTIVATI II. II	ASSEGNATI n. 11	PRESENTI n. 10	ASSENTI n. 1
--------------------	-----------------	----------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Michele Pavone**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Relaziona sull'argomento il Sindaco, il quale, preliminarmente, ricorda l'entrata in vigore, a far data dal 1º Gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) risultava composta dall'IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali, dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente per servizi indivisibili comunali e dalla TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2020 (Legge n. 160/2019) la I.U.C., nella sua formulazione originaria è stata soppressa, per cui sopravvivono solo la T.A.R.I. e l'I.M.U., essendo stata soppressa la T.A.S.I. Inoltre, la stessa norma prevedeva la cessazione dei benefici per i pensionati iscritti all'A.I.R.E., in precedenza esentati dal pagamento dell'I.M.U. Questi concittadini a far data dall'anno 2020 sono tenuti al versamento dell'imposta. Dall'anno 2021, la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 all'art. 1 comma 48 ha previsto che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi." La Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 743, ha previsto che solo per l'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 37,50 %. Ad ogni buon fine, per quanto concerne le tariffe I.M.U. per l'anno 2023 l'Ente ha deciso di confermare le aliquote già determinate per l'anno 2022. Questa decisione dell'Ente conferma la linea dell'Amministrazione di non voler ulteriormente aggravare la condizione dei nuclei familiari, già pesantemente colpiti dalla crisi acuitasi a seguito della pandemia da Covid-19. Quindi passa ad analizzare nel dettaglio le aliquote stabilite per le diverse categorie, precisando che l'I.M.U. è esente per i terreni agricoli. Infine da lettura del parere favorevole alla proposta di deliberazione espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Vito Salvatore.

Terminata la relazione, il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale ad approvare la determinazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della T.A.S.I., fermo restando quelle riguardanti la T.A.R.I.;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12 Luglio 2022 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote I.M.U.:

- 1) aliquota 0,4 % per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, le altre sono esenti;
- 2) aliquota 1,06 % per tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili;
- 3) aliquota 1,06 % per i fabbricati di categoria D;
- 4) aliquota 0,10 % per i fabbricati rurali strumentali (Non anche l'abitazione principale), ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con la Legge n. 133/1994 (Comune Montano);
- 5) esenti i terreni agricoli (Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993).

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito I.M.U. un importo pari ad € 240.000,00, al netto della quota di alimentazione del F.S.C.;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota 0,4 % per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, le altre sono esenti;
- 2) aliquota 1,06 % per tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili;
- 3) aliquota 1,06 % per i fabbricati di categoria D;
- 4) aliquota 0,10 % per i fabbricati rurali strumentali (Non anche l'abitazione principale), ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con la Legge n. 133/1994 (Comune Montano);
- 5) esenti i terreni agricoli (Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993).

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Miretta Grasso;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione il Revisore dei Conti dell'Ente, Dott. Vito Salvatore, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Resce e Gambarota), resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2023:

- 1) aliquota 0,4 % per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, le altre sono esenti;
- 2) aliquota 1,06 % per tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili;
- 3) aliquota 1,06 % per i fabbricati di categoria D;
- 4) aliquota 0,10 % per i fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale), ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con la Legge n. 133/1994 (Comune Montano);
- 5) esenti i terreni agricoli (Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993).

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il giorno 1° Gennaio 2023;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Di **dichiarare**, con separata votazione che ha dato l'esito di n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Resce e Gambarota), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Del che è verbale.

IL PRESIDENTE F. to Avv. Raffaele Fabiano

IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott. Michele Pavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - numero 230.. registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott. Michele Pavone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Pavone

PARERI

Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza come segue:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

F. to Dott.ssa Miretta Grasso

Parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO F. to Dott.ssa Miretta Grasso

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 10 3 GIU 2023



Il Segretario Comunale